

**IL TRIBUNALE DI PIACENZA: VALE ANCHE PER LE CLASSI COLLATERALI. PER IL MIUR, INVECE, LA SCADENZA È 30 GIUGNO**

## Ore eccedenti? Vanno retribuite fino al 31 agosto Allo Stato potrebbe costare fino a 20 milioni di euro

DI CARLO FORTE

**L**e ore eccedenti prestate dai docenti di scuola secondaria si pagano sempre fino al 31 agosto. Lo ha stabilito il tribunale di Piacenza con una sentenza depositata il 17 ottobre scorso (201/2017). Il giudice monocratico ha spiegato che le ore eccedenti prestate in classi collaterali rientrano nella disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 209/1987 il quale dispone che «al personale docente che presta servizio su cattedre con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'articolo 88, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 31/5/1974, n. 417 per l'intera durata dell'anno scolastico 0 della nomina». E siccome i ricorrenti erano tutti docenti con contratto a tempo indeterminato, il giudice del lavoro ha chiarito che si applica il criterio della durata dell'anno scolastico che «termina pacificamente il 31 agosto».

**La sentenza si inquadra in un vero filone giurisprudenziale** che ha visto spesso l'amministrazione soccombere in giudizio in casi analoghi. Tant'è che, in passato, alcuni uffici scolastici regionali erano intervenuti con provvedimenti volti a consentire il riconoscimento dei diritti retributivi

anche nei mesi estivi per i docenti titolari di cattedre con più di 18 ore. Nonostante il costante orientamento della giurisprudenza di merito, il ministero dell'economia nel 2016 emanò una circolare invitando le amministrazioni interessate a retribuire le ore eccedenti solo fino al 30 giugno. Ma nel frattempo la giurisprudenza non ha cambiato idea. E il rischio che si corre è quello di ingenerare nuove cause che potrebbe costare caro alle casse dello stato.

**Secondo una stima effettuata dalla ragioneria generale dello stato**, infatti, la somma necessaria a coprire le spettanze retributive dei docenti che hanno svolto ore eccedenti in classi collaterali, è pari a circa 20 milioni di euro l'anno. E a ciò vanno aggiunti i costi delle soccombenze in giudizio che si aggirano intorno ai 2mila euro per ogni sentenza sfavorevole all'amministrazione.

**Il costo, peraltro, è maggiore rispetto al passato** perché, dal 2004, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare. E ciò fa aumentare notevolmente il relativo importo. Importo che, peraltro, costituisce la base di calcolo per la retribuzione delle ore eccedenti, pari a 1/78 della retribuzione tabellare (si veda *ItaliaOggi* dell'1/3/2011, pagina 39).

**La norma che ha dato il via alle**

**cattedre extralarge** è l'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Questa disposizione, introdotta con la legge finanziaria del 2002, faceva riferimento al regime vigente all'epoca, che non prevedeva ancora il conglobamento dell'indennità integrativa speciale. Vale a dire, la fusione di due voci stipendiali: l'una riferita al mero stipendio tabellare e l'altra a ciò che rimane della vecchia scala mobile.

**La ratio della norma della Finanziaria del 2002** era quella di risparmiare soldi all'erario. Ma dopo la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del 24 luglio 2003, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare e ciò ha capovolto la situazione determinando un aggravio di costi. Tant'è che, se sulle ore eccedenti venissero assunti dei supplenti, l'erario risparmierebbe circa 50 euro al mese per ogni ora assegnata a un supplente piuttosto che a un docente di ruolo, perché lo stipendio dei precari rimane sempre fermo alla classe stipendiale «0». E a ciò andrebbero aggiunti i 20 milioni di euro l'anno di ulteriore risparmio dovuti al fatto che sugli spezzoni non potrebbero essere assegnate supplenze fino al 31 agosto, ma solo fino al 30 giugno.

**Fin qui le ore in più cosiddette facoltative.** Negli ultimi anni, però,

le cattedre con orario superiore alle 18 ore sono diventate una sorta di vera e propria prassi per gli uffici scolastici. Che per rientrare nei limiti di organico previsti dal ministero e ridurre il più possibile l'insorgenza di esuberi, hanno costituito un alto numero di cattedre extralarge. E anche in questo caso i costi di gestione sono aumentati notevolmente.

**Tanto più che, nel caso di cattedre cosiddette istituzionali**, e cioè di cattedre costituite con più ore direttamente dagli uffici scolastici regionali, anche la Corte dei conti aveva espresso l'avviso che la relativa retribuzione dovesse comprendere anche i mesi di luglio e agosto (si veda il parere della sezione di controllo della Corte dei conti della Toscana n. 29/2016/SUCC).

**Il discrimine, secondo i magistrati contabili**, consisterebbe proprio nella distinzione tra ore obbligatorie e ore facoltative. Le prime da retribuire fino al 31 agosto, le seconde fino al 30 giugno. Ma a fronte del costante orientamento della magistratura di merito, che afferma il diritto alla retribuzione nei mesi estivi anche delle ore eccedenti facoltative, è ragionevole ritenere che il legislatore potrebbe ritornare sui suoi passi riassegnando gli spezzoni prioritariamente ai precari.

© Riproduzione riservata

